

Osservazioni di Confindustria Marche
Su
DGR n. 871 del 21 luglio 2014
“Adozione della proposta di Piano regionale per la gestione dei rifiuti e del relativo rapporto ambientale”

Premessa

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è un atto di estremo rilievo per il settore industriale, perché incide direttamente nell’attività quotidiana di tutte le aziende, oltre che strategico per le imprese che gestiscono i rifiuti in via professionale.

I macro-obiettivi che l’atto ha inteso perseguire sono stati individuati in una specifica delibera della Giunta regionale (DGR n. 484/2013):

- Garantire la sostenibilità ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;
- Promuovere elevati livelli di comunicazione e cooperazione;
- Raggiungere prestazioni ottimali in termini di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Favorire una corretta gestione dei rifiuti speciali.

Sono obiettivi condivisibili oltre che incardinati nel contesto normativo comunitario e nazionale.

E’ necessario ricordare che un atto di programmazione di tale rilievo deve rispondere ad ulteriori criteri di ordine generale e a cui il mondo industriale tiene in modo particolare:

- Le disposizioni devono contribuire a fornire un **quadro di riferimento certo e chiaro** in relazione alle competenze degli Enti Pubblici ed agli adempimenti in capo alle aziende nel rispetto alla normativa comunitaria e nazionale;
- È fondamentale per la Pubblica Amministrazione perseguire la **semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri amministrativi in capo alle imprese** quale obiettivo generale e strumento di competitività delle stesse imprese;



- **Non si devono gravare le imprese di compiti e finalità che non sono di loro pertinenza** o con richieste che vanno oltre il dettato normativo perché tutto ciò si traduce in un aggravio di costi e di tempi che potrebbero mettere le nostre aziende associate in una situazione di effettiva difficoltà in un mercato sempre più competitivo dove i margini di manovra sono sempre più ristretti;
- Non devono essere imposti vincoli ulteriori ed eccessivi che riducano la capacità delle nostre imprese di rimanere sul mercato.

Confindustria Marche si è soffermata in modo particolare ed approfondito sulle parti relative alla gestione dei rifiuti speciali oltre che alla proposta pianificatoria dei rifiuti speciali e alla parte dedicata ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, viste anche le ricadute ed i riflessi operativi ed economici che la loro attuazione avrà sul sistema industriale.

La delibera regionale che ha adottato l'atto è stata preceduta da quattro incontri in cui sono state illustrate alcune proposte generali relative all'impostazione del Piano stesso da parte della Regione e della società che ha lavorato sul documento.

Confindustria Marche ha partecipato a tutti gli incontri ed ha inviato anche osservazioni su alcuni argomenti di maggiore interesse per la nostra Organizzazione.

Dobbiamo, però, ricordare come il Piano, una volta redatto, sia un atto estremamente complesso ed articolato oltre che molto ampio.

La delibera n. 871 è stata adottata alla fine di luglio e i due mesi per le osservazioni da produrre all'interno della procedura di VAS si sono, di fatto, estremamente ridotti a causa della pausa estiva.

Confindustria Marche intende in ogni caso collaborare e partecipare ad un percorso di valutazione dell'atto fornendo le proprie osservazioni principali sul testo che, chiaramente, è stato profondamente modificato e contiene scelte, anche diverse rispetto alle ipotesi prospettate, oltre che una disciplina di dettaglio estremamente importante per valutare complessivamente le ricadute dell'atto in oggetto.

Osservazioni preliminari

Prima di entrare nel merito tecnico del Piano alcune osservazioni di carattere generale relative ad alcuni aspetti per noi di estrema importanza: *governance*, semplificazione e incentivi.

Governance

Il momento che stiamo attraversando vede un grande slancio verso la riforma della nostra architettura istituzionale che rappresenta un passaggio ineludibile per assicurare la tenuta del nostro Paese.

Uno dei problemi che sono emersi con evidenza è quello della frammentazione del sistema che ha portato ad una costante sovrapposizione di ruoli e competenze che finisce per moltiplicare all'infinito i passaggi ritardando il momento della decisione.

Il dibattito attualmente in corso ha portato alla abolizione delle Province quali Enti di governo ma sono ancora aperte le soluzioni per la riallocazione delle funzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto non siamo d'accordo con quanto proposto nella proposta di Piano nella Parte Seconda – Proposta pianificatoria – Politiche di Piano, *governance* e strumenti attuativi laddove si ampliano le funzioni delle Province prevedendo la stipula di accordi interprovinciali per la gestione dei rifiuti mentre prima limitava tale attività solo a particolari tipologie di rifiuti. Tale funzione potrebbe anche essere demandata agli ATO.

Riteniamo opportuno in questo momento non gravare questi Enti con funzioni più ampie e gravose in vista di una revisione profonda del loro ruolo.

Semplificazione

Uno dei temi di estrema importanza per le nostre imprese e per il rilancio della nostra economia è sicuramente il tema delle semplificazioni e della sburocratizzazione, volendo intendere, più semplicemente, un rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione più immediato e meno farraginoso.

Per quanto riguarda questo aspetto e nei confronti dei rifiuti speciali nella proposta di Piano francamente non vediamo proposte interessanti.

Infatti, nella Parte Seconda – Proposta pianificatoria – Politiche di Piano, *governance* e strumenti, punto 13.4.5 non si fa accenno a nessun tipo di semplificazione come, invece, viene espressamente indicato a pag. 404 in relazione ai rifiuti agricoli.

Alcuni esempi di semplificazioni che potrebbero essere introdotti nel futuro Piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Un tema che da molti anni portiamo all'attenzione della Regione Marche è quello del riutilizzo di solventi all'interno del ciclo produttivo.

Confindustria Marche ha sempre sostenuto che il riutilizzo di uno scarto di lavorazione, all'interno del proprio ciclo produttivo, non può essere considerato attività di recupero ed in quanto tale sottoposto ad autorizzazione ed a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

L'esonero dalla richiesta di autorizzazione è strettamente correlata alla definizione di "rifiuto" nella normativa nazionale vigente. Nella fattispecie presente manca in modo inequivocabile l'elemento soggettivo, cioè la volontà del detentore di disfarsene o l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

In aggiunta ricordiamo che nel frattempo, data l'annosa questione, sono state emesse varie sentenze che hanno confermato questa interpretazione.

La Regione Marche in questi anni non ha mai assunto una posizione chiara. **L'approvazione di un atto quale il nuovo Piano rifiuti avrebbe sicuramente dato un segnale importante** e poteva essere inserito nella parte relativa alla "Massimizzazione dell'invio a recupero e reimmissione nei rifiuti nel ciclo economico" oltre che una concreta attuazione del favore verso gli obiettivi principali indicati dalla normativa nazionale e ripresi nella redazione del Piano ("Promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria" pag. 17 Parte Seconda – Proposta pianificatoria).

In questo modo le aziende che esplicano questo tipo di attività, accessoria all'attività prevalente, non dovranno più richiedere l'autorizzazione né esperire la procedura di screening, con evidente raggiungimento degli obiettivi del Piano e, contemporaneamente, una semplificazione dell'attività dell'impresa.

Altro esempio di semplificazione risiede nei criteri di localizzazione degli impianti.

Nelle ipotesi presentate nel corso degli incontri vi era una proposta di particolare interesse che riguardava l'esenzione dall'applicazione dei criteri di localizzazione per alcune tipologie di impianti:



- “Impianti ed attività che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e che gestiscono rifiuti non pericolosi” oltre che
- “Attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), autorizzate in regime ordinario, che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di conseguenza dei codici CER”.

Gli aspetti positivi, come peraltro, da noi già indicati nelle osservazioni del 7 agosto 2013, si ritrovano in una accelerazione della pianificazione e nella certezza dell’elenco “chiuso” per tipologie di impianti che sono poco impattanti.

Queste tipologie di impianti sono state escluse dalle attuali indicazioni di esclusione dall’applicazione dei criteri per la localizzazione e, a noi sembra, senza reali motivazioni.

Chiediamo, pertanto, che vengano reinserite nell’elenco a pag. 351 Parte Seconda.

L’elenco delle esclusioni dovrebbe essere ampliato anche ad altre fattispecie: ad es. ad ampliamenti di attività di recupero già esistenti nei in casi in cui sia necessario per lo sviluppo tecnologico aziendale. Su questa proposta torneremo più approfonditamente nella parte di osservazioni dedicata ai criteri di localizzazione.

Il Piano dovrebbe prevedere, inoltre, anche misure di semplificazione relative ad adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese certificate.

Pur nella espressa previsione al Punto 13.4.5 “Azioni per la gestione dei rifiuti” di un’attività (generica) di promozione verso le ecocertificazioni, nulla viene previsto di concreto a favore di queste imprese virtuose che si gravano volontariamente di oneri e obiettivi per inserirsi in un percorso di miglioramento continuo.

Si potrebbero, invece, inserire snellimenti procedurali e documentali per queste imprese per incentivarle ad adottare il sistema di gestione e a mantenerlo nel tempo.

Limitarsi a promuovere la formazione ci sembra francamente riduttivo e poco efficace.

Un altro aspetto su cui la Regione potrebbe lavorare al fine di prevenire la produzione di rifiuti è la classificazione dei rifiuti, ed in particolare su ciò che viene considerato sottoprodotto. Il Testo Unico Ambientale definisce sia la categoria dei rifiuti che la categoria dei sottoprodotti. Su questo aspetto, in realtà, regna grande incertezza ed in questo ambito la Regione potrebbe

intervenire redigendo un elenco esemplificativo di ciò che può essere considerato “sottoprodotto”.

Incentivi

Su questo argomento dobbiamo, purtroppo, riportare quanto già scritto ed inviato dalla nostra Organizzazione in data giugno 2013.

Un aspetto che continua ad essere **poco approfondito nella Proposta di Piano riguarda gli incentivi ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti a favore delle imprese.**

Mentre, correttamente, vengono previste iniziative generali poste al fine di prevenire la produzione di RU per i cittadini, poco viene, invece, previsto per favorire pratiche virtuose delle aziende.

Siamo convinti che l’uso più efficiente delle risorse debba essere inserito nelle scelte e strategie anche di politica industriale, in modo da prevenire la produzione di rifiuti, promuovere la valorizzazione degli stessi, relegando lo smaltimento a un ruolo assolutamente residuale.

Su questo aspetto al Regione ha ampie possibilità di intervento volto a stimolare le imprese come i cittadini.

E’ oramai provato che laddove si sono introdotte misure incentivanti per le imprese dal punto di vista economico/amministrativo/finanziario, i risultati sono stati migliori e più celeri.

La previsione di misure in tal senso è ancora più importante visto che la Regione Marche ha ritenuto opportuno il raggiungimento di un obiettivo più ambizioso rispetto alla normativa comunitaria, di arrivare al 70% di raccolta differenziata.

A maggior ragione tale linea di indirizzo andrebbe perseguita dato che tra i principi generali che il Piano deve perseguire è quello della “preferenza del recupero”.

Su questo aspetto, invece, molto potrebbe essere previsto, anche come linea di indirizzo verso gli ATO o le Province ed i Comuni.

Solo alcuni spunti di riflessione:

- Benefici per imprese che rivedano i propri sistemi produttivi, di imballaggio e riciclo in un’ottica di riduzione: sconti e agevolazioni sulla TARI;



- Detassazione delle imprese che dimostrino capacità di riduzione di produzione dei rifiuti, anche attraverso il ricorso a forme previste dall'art. 206 del D.lgs. n. 152/2006 (accordi e contratti di programma con Enti pubblici);
- Defiscalizzazione della TARI per le imprese certificate;
- Detassazione per le imprese che gestiscono autonomamente i rifiuti speciali originati dalle proprie attività.

E' importante che, anche in un momento di congiuntura ancora così delicato quale quello attuale, la Pubblica Amministrazione svolga un ruolo di stimolo anche verso il mondo produttivo al fine di raggiungere vantaggi per l'intera collettività.

Osservazioni puntali

Parte II: obiettivi della pianificazione

La pianificazione della gestione della gestione dei rifiuti nel periodo 2014-2020

Considerazioni di sintesi in merito all'individuazione dello Scenario di Piano

Il Piano, dopo un'attenta analisi, sulla base delle valutazioni relative alle criticità/opportunità di collocazione dei materiali, ritiene lo “Scenario CSS” lo scenario verso cui orientare prioritariamente il sistema gestionale.

Riteniamo tale scelta opportuna e condivisibile, utile alla Regione al fine di recuperare parte di quel significativo gap di produzione energetica che la caratterizza.

Importante che la Regione riesca a creare le condizioni per **incentivare effettivamente la combustione di CSS** in impianti industriali anche non originariamente dedicati a tale attività.

L'elemento debole di questo scenario, di cui è ben consapevole la stessa Regione, è che la effettiva realizzazione dello stesso dipenda da una molteplicità di fattori difficilmente prevedibili a livello di pianificazione regionale anche perché al momento attuale non si è in grado di conoscere quali e quanti siano gli impianti industriali interessati al CSS.

Proponiamo, inoltre, che, nella fase di attuazione del Piano, la Regione coinvolga anche il nostro Sistema di rappresentanza al fine di collaborare al raggiungimento di questo obiettivo.

Anche in considerazione della difficoltà di prevedere e valutare con certezza la capacità impiantistica di chi utilizza il CSS e onde evitare un fallimento di tutte le previsioni del Piano, non riteniamo opportuno precludersi apriori la possibilità della termovalorizzazione. Pertanto riteniamo la scelta di rinviare, fino al raggiungimento del 70% di RD, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento tramite termovalorizzazione" poco opportuna.

Nello stesso Piano si afferma che una tipologia impiantistica per cui siamo deficitari è rappresentata proprio dal trattamento termico/recupero energetico che vede i flussi non più recuperabili come materia ma ancora valorizzabili come energia destinati a discarica o esportati fuori regione.

In realtà, viene anche scritto che lo scenario del recupero energetico andrebbe valutato ed approfondito.

Nella nostra regione perdura oramai da anni un pregiudizio radicato nei confronti di tale tipologia impiantistica.

Come Confindustria Marche abbiamo da sempre sostenuto che il ricorso a tale tecnologia non rappresenta la soluzione dei problemi, ma deve essere inquadrato in una logica di soluzione impiantistica integrata a livello regionale.

Le tecnologie disponibili attualmente sul mercato consentono, a fronte anche di una maggiore efficienza, una consistente riduzione delle emissioni unita ad una minore occupazione del territorio.

Non solo, ricordiamo come la normativa comunitaria e nazionale si sono estremamente evolute nel corso degli anni rispetto ad aspetti legati alla sicurezza ed all'impatto dei termovalorizzatori. Nella redazione di questo nuovo Piano ci aspettavamo che la Regione Marche desse l'incarico di approfondire e di valutare con attenzione, con l'ausilio dei dati raccolti e, poi, decidere nel merito.

La revisione del Piano del 1999 era l'occasione giusta per affrontare la questione e non, ancora una volta, assistere ad un rinvio *sine die* della questione.

Ricordiamo che nel frattempo, il legislatore nazionale con il DL "Sblocca Italia", entrato in vigore il 13 settembre, prevede una norma che affida al Presidente del CdM il compito di individuare entro il 12 dicembre 2014 gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, "*esistenti o da realizzare*", necessari per attuare un sistema integrato atto a

conseguire l'autosufficienza nazionale, da individuarsi con finalità di progressivo riequilibrio socio economico tra le are del territorio nazionale. Tali impianti di "termotrattamento" vengono riconosciuti ex lege quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

Parte II: gestione dei rifiuti da imballaggio

Per quanto riguarda i rifiuti speciali di imballaggio sembra che ci sia a livello regionale una buona autosufficienza gestionale e che sia rispettata la gerarchia ottimale di gestione dei rifiuti come imposto dalla normativa europea e nazionale.

E' da rilevare però che non è altrettanto sufficiente l'organizzazione dei sistemi di raccolta, in quanto, in base al quadro delle convenzioni dei consorzi di materiali di imballaggio, dichiarato da CONAI, risultano insufficienti le piattaforme presenti nella Regione Marche Per la carta, ad esempio, che risulta essere la tipologia di imballaggio maggiormente prodotta in Regione esistono solo due piattaforme per il ritiro di imballaggi secondari e terziari, mentre solo una nella Provincia di Ancona per la raccolta della plastica.

Negli obiettivi di piano dovrebbe pertanto essere assicurata l'attuazione di una capillare rete di raccolta anche per i rifiuti di imballaggio non assimilati agli urbani tramite accordi tra la Regione Marche e CONAI, al fine di assicurare il sostegno economico del sistema consortile anche ai rifiuti speciali e di ottimizzare le fasi di raccolta e trasporto secondo il principio dello smaltimento sicuro.

Parte II – criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti

La parte del Piano dedicata alla individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti rileva anche per gli impianti di gestione dei rifiuti speciali, che, pur non essendo oggetto diretto della pianificazione regionale, dovranno in ogni caso rispondere a tali criteri localizzativi così come cartografati dalle Province.

12.4 - Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all'impianto esistente ed esclusioni

Sulle nozioni di “nuovo impianto” e di “modifica sostanziale o ampliamento” siamo contrari alla introduzione di nuove definizioni su un atto pianificatorio avente natura di atto amministrativo.

Riteniamo, infatti, che le nozioni di riferimento si debbano trovare, al fine di evitare confusioni ed incertezze, nelle norme a ciò deputate: leggi nazionali di riferimento o leggi regionali laddove possano esplicitare tali competenze, ricordando che la tutela ambientale è materia di esclusiva competenza statale.

In questo caso, l'estensore del Piano prevede nozioni che possono potenzialmente confliggere con quelle stabilite nella legislazione competente visto che sono ben presenti nel nostro ordinamento.

Riteniamo più opportuno non inserire nel Piano la nozione di “modifica sostanziale” anche al fine di evitare confusione nei rispettivi ambiti di competenza delle normative da applicare.

Esclusioni

Questo è un paragrafo di particolare interesse perché la previsione di una esenzione dall'applicazione dei criteri per una serie di tipologie di impianti, espressamente individuati, consente una accelerazione della pianificazione e crea certezza nella sua applicazione stante il numero “chiuso”.

Dobbiamo, però rilevare, come rispetto alle previsioni iniziali dei confronti intercorsi si sia tornati indietro su alcune tipologie di impianti che sono stati eliminati dal novero delle esclusioni: impianti ed attività in procedura semplificata, ex art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 che gestiscono rifiuti non pericolosi ed impianti attività R13 o D15, relative a rifiuti pericolosi e non pericolosi che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Si tratta di operazioni che hanno un impatto limitato e che potrebbero usufruire di questa semplificazione (come già detto in precedenza) senza sollevare problematiche particolari.

Proponiamo, pertanto, di inserire nuovamente tali attività, così come proposto nel corso del confronto.

Riteniamo, inoltre, opportuno estendere tale previsione anche (come accennato nel paragrafo dedicato alle semplificazioni) per ampliamenti finalizzati allo sviluppo tecnologico di impianti già esistenti che svolgono attività di recupero.

In considerazione dell'importanza dell'**obiettivo che il Piano persegue**, e verso cui tutte le indicazioni tendono, di massimizzare l'invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico (**principio della preferenza del recupero**), non comprendiamo perché impianti che svolgono tale attività in modo professionale, e quindi con tutte le garanzie richieste dalle norme, debbano essere esclusi da tali previsioni favorevoli.

Ricordiamo che tali aziende investono in ricerca, innovazione e sperimentazione e che indirizzano la loro attività verso il recupero di materia prevalente e, quindi, sono attività che vanno incentivate e sostenute quantomeno quanto quelle che lo svolgono in maniera non prevalente.

E' inoltre da considerare che queste imprese possono svolgere un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incrementare il loro recupero.

Altra considerazione da tenere presente è che la eventuale delocalizzazione di tali impianti è estremamente complessa sia a livello di nuova realizzazione che di nuova localizzazione. E' quindi sarebbe auspicabile un *favor* qualora si dovesse consentire ampliamenti in spazi adiacenti.

Pertanto, proponiamo di inserire tale ipotesi a pag. 351, subito dopo “Attività di gestione rifiuti – riferite alle Operazioni di recupero” di cui all’Allegato C della Parte IV che siano comprese.....limitatamente ad attività di recupero di rifiuti che non costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l’insediamento produttivo-industriale”:

- Ampliamento funzionale allo sviluppo tecnologico aziendale di quelle aziende che svolgono attività di gestione rifiuti e che sia compreso in aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali ad attività produttive od in aree destinate ad attività produttive o miste in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, esclusivamente per le Attività di gestione – riferite alla “Operazioni di recupero” di cui all’Allegato C della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006”.

Per rispondere infine ai macro-obiettivi a favore di una corretta gestione dei rifiuti speciali ed in particolare nella valutazione di possibili processi produttivi di semplificazione amministrativa a carico di determinati comparti produttivi riteniamo necessario inserire tra le esclusioni le attività di gestione di rifiuti inerti

Definizione dei livelli di tutela

L'articolazione dei livelli di tutela, in generale, ci sembra interessante in quanto prevede una serie graduata di livelli di tutela: integrale, specifici, di penalizzazione e di opportunità localizzativa.

Particolarmente significativi sono i criteri che lasciano discrezionalità alla Pubblica Amministrazione e che consentono di valutare aspetti che possono o disincentivare o stimolare la realizzazione di impianti di gestione rifiuti, in questo modo ampliando le possibilità di inserimento di tali impianti, a fronte di una P.A. competente ed autorevole.

Anche la declinazione del livello di tutela di penalizzazione con la previsione di “magnitudo” diverse ci sembra possa costituire una griglia di valutazione che consenta alla P.A. di esprimere una discrezionalità ed una scelta calibrata sul territorio.

Nella definizione di livelli di opportunità localizzata sono state opportunamente considerate le **aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste.** In tale categoria rientrano le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti.

In particolare per queste attività, riteniamo necessario escludere livelli di tutela “integrale” (esempio tutela della popolazione “Distanza dai centri abitati” o “Distanza da funzioni sensibili”) per l'ubicazione di tutte le categorie di impianti già esistenti, estendendo il criterio di “Penalizzazione a magnitudo di “ATTENZIONE”, già previsto per le categorie D ed E di cui alla tabella 12.4.1, anche alle altre categorie al fine di evitare in fase di rinnovo delle autorizzazioni, la delocalizzazione di attività già operative

In riferimento alla categoria di cui alla lettera C della tabella 12.4.1 è necessario spiegare meglio cosa si intende per **rifiuti putrescibili**, al fine di evitare che rientrino in tale definizione tutti i rifiuti organici.

Condividiamo, inoltre, la previsione della localizzazione degli impianti di gestione nelle **vicinanze alle aree di maggiore produzione dei rifiuti per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale**, ma riteniamo necessario che tale opportunità diventi un **“obbligo” di pianificazione** al fine di prevedere necessariamente la possibilità di realizzazione di tali impianti, o di mantenimento di quelli esistenti, in aree idonee all'interno di aree produttive o miste.

A proposito sarebbe utile chiarire quanto previsto nella parte relativa ai livelli di tutela integrale (pag. 355) dove l'uso del suolo è considerato ostativo per la localizzazione di tutte le tipologie di impianto in aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione e dove, *“per tutti gli altri usi”*, è prevista *“la possibilità di variante automatica in ragione della caratteristica di pubblica utilità di cui godono gli impianti di gestione rifiuti”*. In particolare si ritiene necessario specificare che cosa si intende per *“aree residenziali di completamento”* e se nella dicitura *“in tutti gli altri usi”* sono comprese le *“aree miste”*, ove spesso sono situati gli impianti esistenti.

Altro obiettivo fondamentale che viene più volte richiamato è quello della prossimità cioè favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare a tale principio (cioè i rifiuti vengono trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione) ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto economicamente e tecnicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione.

Nonostante la presenza di questi principi e della stessa articolazione dei livelli di tutela condivisibili, la realtà è che nel momento in cui si vanno ad calare nel pratico le possibilità di inserimento delle varie tipologie di impianti di gestione rifiuti dobbiamo constatare che essi trovano con estrema difficoltà una loro localizzazione certa.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra esposto, Confindustria Marche auspica che le osservazioni e le proposte elencate possano trovare riscontro e recepimento nella redazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti.

In particolare occorre assicurare che qualsiasi scelta contenuta nel nuovo Piano sia accompagnata da un'accurata valutazione d'impatto sia in termini amministrativi che economici sugli utenti e sui gestori del servizio; in secondo luogo occorre prevedere una serie di politiche in grado di ridurre a monte la produzione dei rifiuti attraverso un sistema d'incentivi a favore delle imprese più virtuose; infine, occorre puntare ad un sistema che favorisca il recupero dei rifiuti, sia urbani che speciali, chiarendo anche alcune fattispecie come quelle di sottoprodotto, prevedendo incentivi e semplificazioni per le aziende virtuose.